

TESTO STATUTO	NOTE
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COSTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE</b></p> <p><b>Art. 1 - Costituzione, scopi e sede</b></p> <p>[1] La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), fondata nell'anno 1921, è un'associazione senza fini di lucro, a durata illimitata e con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta a norma del D.Lvo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni.</p> <p>[2] La F.I.P., nell'ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (F.I.B.A.), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).</p> <p>[3] Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e dalle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. che si accettano incondizionatamente.</p> <p>[4] L'ordinamento della F.I.P. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità ed in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive.</p> <p>[5] La F.I.P. è riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla F.I.B.A. ed è l'unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all'aperto, quali Beach Basket, 3 contro 3, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali, ed è l'unica rappresentante di ogni altra disciplina nell'ambito della pallacanestro che, a livello internazionale, sia attribuibile alla Federazione.</p> <p>[6] La F.I.P. ha sede in Roma.</p> <p><b>Art. 2 – Composizione</b></p> <p>[1] La F.I.P. è costituita da Società ed Associazioni sportive di qualsiasi forma giuridica (di</p>	<p>Articolo rivisitato dal punto di vista linguistico. Non è stata apportata alcuna modifica sostanziale.</p> <p>Quanto evidenziato al comma 2 è stato inserito in conformità al punto 1.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.</p> <p>Articolo rivisitato dal punto di vista linguistico.</p>

<p>seguito denominate solamente <b>“Affiliate”</b>) che praticano, promuovono od organizzano lo sport della pallacanestro agonistico o amatoriale la cui richiesta di affiliazione sia stata presentata al Consiglio federale e da questi accettata.</p> <p>[2] La F.I.P. ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e svolge la sua attività sotto la vigilanza del C.O.N.I., a norma della legislazione vigente.</p> <p>[3] L'attività sportiva si articola attraverso settori <b>professionistici e dilettantistici</b>, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi internazionali garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e dilettantistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.</p> <p>[4] Le Affiliate di cui al comma 1 devono affiliarsi o riaffiliarsi nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti federali in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio federale della F.I.P. su delega del C.O.N.I.</p> <p>[5] Possono affiliarsi alla F.I.P. le Associazioni o Società regolarmente costituite e rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le modifiche dello Statuto societario. Le Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici sono obbligate a prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo che almeno il 10% degli utili sia destinato all'attività giovanile e di formazione tecnico-sportiva e, comunque, è fatto obbligo di rispettare la Legge 23 marzo 1981 n. 91, e successive modificazioni.</p> <p><b>[6] Tutte le Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici devono iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.</b></p> <p>[7] Il tesseramento delle varie categorie di dirigenti, atleti, tecnici ed arbitri è disciplinato dagli appositi Regolamenti, Organico ed Esecutivo.</p> <p>[8] Tutte le Affiliate e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni federali.</p> <p>[9] Qualsiasi Affiliata o persona tesserata ha il diritto a rinunciare al proprio <i>status</i> federale mediante comunicazione scritta alla F.I.P. Qualsiasi persona fisica, ha il diritto di fare istanza di tesseramento alla F.I.P. come atleta, dirigente, tecnico ed arbitro nel rispetto delle diverse categorie disciplinate dai Regolamenti Organico ed Esecutivo.</p>	<p>E' stato sostituito il termine “Società” con “Affiliata”.</p> <p>Sono state sostituite le parole “non professionistici” con “dilettantistici”.</p> <p>E' stato introdotto l'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale della Associazioni e Affiliate Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.</p>
--	--

### Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

- [1] Le Affiliate sono tenute ad osservare e a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.
- [2] Le Affiliate **devono** mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.
- [3] Le Affiliate hanno diritto:
- a) a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b) a partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;
  - c) ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
  - d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.
- [4] I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.
- [5] I tesserati hanno diritto:
- a) a partecipare all'attività federale;
  - b) a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.
- [6] La F.I.P. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate madri in attività.
- [7] I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.I.O., del C.O.N.I., della F.I.B.A. e della F.I.P.  
E' fatto divieto per i tesserati che operano in competizioni oggetto di scommesse di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.
- [8] I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento **Etico** Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
- [9] Gli atleti selezionati per le rappresentative federali **devono** rispondere alle convocazioni

Nel presente articolo è stata effettuata una rinumerazione dei commi.

Modifica introdotta ai sensi del punto 16. 1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

**Art. 4 – Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.**

- [1] Le Affiliate entrano a far parte della F.I.P. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio federale.
- [2] Le Affiliate devono stabilire la loro sede nel territorio italiano.
- [3] Le Affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali.
- [4] Le Affiliate cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
  - a) per recesso;
  - b) per mancata riaffiliazione annuale;
  - c) per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;
  - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
  - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione, nonché nell'ipotesi in cui il Consiglio federale abbia dichiarato la morosità ai sensi e nelle forme prescritte dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia;
  - f) per mancato svolgimento di attività agonistica e per nessuna attività promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, per due anni sportivi consecutivi.
- [5] Avverso i provvedimenti di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I.
- [6] Le persone fisiche entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nelle rispettive categorie e con l'accettazione di una carica elettiva o di nomina, centrale o territoriale.
- [7] **Il tesseramento è valido dalla sottoscrizione fino al termine del rinnovo di autorità annualmente stabilito dal Consiglio federale e le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti federali.**

Nel presente articolo è stata effettuata una rinumerazione dei commi.

- [8] Il tesseramento cessa:
- a) nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione della appartenenza dalla Federazione dell’Affiliata per cui è tesserato;
  - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia;
  - d) per morosità.

[9] Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, fermo restando quanto indicato al successivo comma 10.

[10] E’ fatto divieto di tesserarsi per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alla esecuzione delle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al presente comma è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

#### **Art. 5 - Vincolo sportivo**

- [1] L’atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nel quale compie il 12° anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento fino al raggiungimento di quanto previsto ai commi [2] e [3] del presente articolo.
- [2] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nel quale compie il 21° anno di età.
- [3] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nella quale compie il 26° anno di età **(si propone la riduzione del vincolo sportivo al 19° anno di età)**.
- [4] Per partecipare ad un Campionato federale l’atleta “svincolato” deve tesserarsi, per una Affiliata dilettantistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti federali o stipulare un regolare contratto con una Affiliata professionistica.

Il comma 10 è stato emendato in conformità al punto 12.3 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Proposta avanzata dalla LegA Basket Femminile

[5] Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

## TITOLO II

### LA STRUTTURA FEDERALE

#### Art. 6 – Classificazione

- [1] Sono Organi Federali centrali:
- l'Assemblea Generale
  - le Assemblee di categoria degli atleti e dei tecnici;
  - il Presidente federale;
  - il Consiglio federale;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Segretario Generale.
- [2] Sono Organi federali Territoriali:
- l'Assemblea Regionale;
  - il Presidente Regionale;
  - il Consiglio Direttivo Regionale;
  - il Delegato Regionale;
  - il Revisore Regionale
  - l'Assemblea Provinciale;
  - il Presidente Provinciale;
  - il Consiglio Direttivo Provinciale;
- [3] Sono Organismi federali:
- la Consulta Nazionale;
  - i Comitati e le Commissioni previsti dai Regolamenti federali;
  - Il Delegato Provinciale.
- [4] Sono Organi della Giustizia federale centrale, territoriale e di settore:
- la Commissione di Garanzia di Giustizia Sportiva;
  - la Corte federale;

#### art. 27 precedente stesura.

E' stata elaborata una ristrutturazione degli articoli del precedente Statuto. Nel presente articolo si vuole presentare l'intera struttura della Federazione e successivamente disciplinare ogni singolo organo od organismo elencato. Si è proposta l'esposizione di tutti gli organi ed organismi centrali e territoriali.

Il Segretario Generale e la Commissione di Garanzia di Giustizia Sportiva sono introdotti ai sensi del punto 3.b dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Gli Organi territoriali evidenziati in verde sono stati introdotti al fine di riproporre la medesima struttura prevista per la struttura centrale.

Sono state abrogate le parole "esecutivi e consultivi" ed introdotte le parole evidenziate in verde. A seguito della modifica è stata eliminata l'elencazione degli Organismi federali di settore e la specifica che tali

- c) la Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.);
- d) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.);
- e) la Procura federale;
- f) la Commissione Tesseramento;
- g) la Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.)
- h) le Commissioni Giudicanti Regionali;
- i) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali;
- j) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Provinciali;
- k) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.

**Art. 7 - Sedi e Regolamenti degli Organi federali a carattere nazionale**

- [1] Salvo diversa disposizione, deliberata dal Consiglio federale, tutti gli Organi ed Organismi federali con competenza a carattere nazionale hanno sede in Roma presso la Federazione, restano in carica per il periodo per il quale sono stati nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, previa determinazione della composizione e delle eventuali qualifiche ritenute necessarie.
- [2] Il Consiglio federale può disporre o prevedere la redazione di un apposito Regolamento che ne disciplini il funzionamento.

**Art. 8 - Decadenza degli Organi federali a carattere nazionale**

- [1] Tutti gli Organi federali con competenza a carattere nazionale decadono automaticamente al termine del ciclo olimpico.

**CAPO I**

**NORME GENERALI E LE ELEZIONI ALLE CARICHE FEDERALI**

**Art. 9 – Eleggibilità**

- [1] Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che, al momento della presentazione della candidatura, siano regolarmente tesserati a qualsiasi titolo nell'ambito della F.I.P.

organismi sono disciplinati nel Regolamento Organico.

**art.28 precedente stesura.**

Sono state abrogate le parole “centrali, di settore, esecutivi, consultivi e di giustizia” riferite agli Organi ed Organismi federali.

**Art.29 precedente stesura.**

Sono state abrogate le parole “centrali, di settore, esecutivi, consultivi e di giustizia” riferite agli Organi ed Organismi federali.

**Art.21 precedente stesura.**

Sono state sostituite le parole “non professionista” con “dilettante”.

- [2] Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti professionisti o che siano stati tesserati come atleti in Campionati professionistici, per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.
- [3] Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti dilettanti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti dilettanti o che siano stati tesserati esclusivamente come atleti in Campionati dilettantistici per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.
- [4] Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età, che siano in attività come tecnici dei Campionati federali o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.
- [5] Ove sia accertata, nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.

#### **Art. 10 – Ineleggibilità**

- [1] Non sono eleggibili a cariche federali i tesserati:
- a) cittadini stranieri;
  - b) cittadini italiani minorenni alla data di celebrazione dell'Assemblea;
  - c) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - d) che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
  - e) che abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
  - f) che nel ricoprire incarichi nell'ambito dell'Ordinamento sportivo siano incorsi in provvedimenti di commissariamento o siano stati sollevati da incarichi per accertate gravi irregolarità di gestione o amministrative;

Norma adeguata alla nuova struttura del Consiglio federale.

#### **Art.22 precedente stesura.**

Proposta per garantire l'affidabilità amministrativa delle persone che ricoprono incarichi in ambito federale.



g) che nel ricoprire incarichi in ambito federale siano incorsi in provvedimenti di censura da parte del Consiglio federale per gravi irregolarità di gestione o amministrative accertate in seguito alla cessazione dell'incarico;

h) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.P.;

i) che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P., il C.O.N.I., le FF.SS.NN. e le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

[2] Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 e ss. del c.p.p. è equiparata a condanna.

[3] Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.

#### **Art. 11 - Incompatibilità**

[1] La carica di componente degli Organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale nell'ambito della F.I.P.

[2] Le cariche di Presidente federale, di Revisore dei Conti, di componente a qualsiasi titolo degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.P. **ivi incluse le Associazioni riconosciute.**

[3] La carica di Presidente e di Consigliere federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

[4] La carica di Presidente, di Consigliere e di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto **come previsto dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate**, nonché con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.

[5] La carica di Presidente del Comitato Italiano Arbitri e di Presidente del Comitato Nazionale Allenatori è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale.

[6] La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e/o societaria.

[7] Il tesseramento nell'ambito del Comitato Italiano Arbitri è incompatibile con qualsiasi

La lettera h) è stato emendato in conformità al punto 7.4.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

#### **Art.23 precedente stesura.**

Il comma 4 è stato emendato in conformità al punto 10.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

carica federale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate, salvo i casi espressamente previsti dai Regolamenti Federali.

- [8] La nomina quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente del rispettivo Comitato Regionale o Comitato Provinciale, con la carica di Delegato Provinciale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate.
- [9] E' incompatibile con la carica che riveste e deve essere dichiarato decaduto, chi viene a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo o Organismo nel quale sia stato eletto o nominato. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- [10] Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici (15) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica. **(si propone: qualora una delle due cariche riguardi gli Organi di Giustizia e il soggetto non opti nei successivi quindici giorni decadrà automaticamente dalla carica di componente a qualsiasi titolo dell'Organi di Giustizia).**
- [11] **I Regolamenti federali disciplinano le modalità ed i limiti di eventuali altri casi di incompatibilità limitatamente alle specifiche attività di settore.**

#### **Art. 12 - Candidature**

- [1] Per concorrere a cariche federali elettive, centrali e territoriali, deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
- [2] Le candidature devono essere proposte separatamente per ciascuna carica da Affiliate aventi diritto a voto ovvero o da atleti o da tecnici aventi diritto a voto e, per essere validamente proposte, devono essere presentate:
- a) da almeno 20 Affiliate e da 40 atleti o tecnici per le candidature a Presidente federale;
  - b) da almeno 6 Affiliate per le candidature a Presidente di Comitato Territoriale;
  - c) da almeno 20 Affiliate per le candidature a Consigliere federale rispettivamente in

Proposta per garantire la salvaguardia della trasparenza e terzietà dei componenti degli Organi di Giustizia.

Il rinvio ai Regolamenti federali si rende necessario per non determinare vuoti normativi.

#### **Art.24 precedente stesura**

- rappresentanza delle Affiliate di cui all'art. 31 comma [1] lettere **b), f), e g)**;
- d) da almeno 5 Affiliate per le candidature a componente del Consiglio Direttivo Territoriale;
  - e) da almeno 5 Affiliate per le candidature a Consigliere federale in rappresentanza delle Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici maschili;
  - f) da almeno 20 atleti per le candidature a Consigliere federale atleta per il settore dilettantistico;
  - g) **da almeno 20 tecnici per le candidature a Consigliere federale tecnico;**
  - h) da almeno 10 atleti per le candidature a Consigliere federale atleta per il settore professionistico;

- [3] Le candidature devono essere depositate **esclusivamente** presso le rispettive sedi degli Organi federali cui si riferiscono nel termine perentorio di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.
- [4] Le candidature sono formulate per iscritto e sono firmate dai legali rappresentanti delle Affiliate, includendo le indicazioni essenziali all'individuazione della carica per la quale la candidatura è proposta e della Affiliata proponente.
- [5] Ciascuna Affiliata, atleta o tecnico, non può proporre un numero di candidati superiore rispetto alle cariche da eleggere.
- [6] Una stessa persona può essere candidata ad una sola carica elettiva centrale o territoriale.
- [7] L'elenco delle candidature presentate – diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico - è reso noto nel più breve tempo possibile a cura della **Segreteria Generale**.
- [8] Per concorrere alle cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la candidatura deve essere presentata, nei termini previsti al precedente comma [3], alla Segreteria Generale. Non è necessario il requisito del tesseramento.
- [9] Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

#### **Art. 13 – Elezione delle cariche**

- [1] Le elezioni delle cariche federali centrali e territoriali avvengono, sulle candidature ammesse, separatamente per ciascuna di esse, con votazione contemporanea e con le

Articolo emendato in conformità alla deliberazione n.323/2012 assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012.

Sono state sostituite le parole “Segreteria Federale” con “Segreteria Generale”. Tale sostituzione è stata adottata in tutto il testo statutario. E' stata apportata una modifica al testo del comma 7 esclusivamente linguistica e non sostanziale.

#### **Art.25 precedente stesura.**

modalità previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'Assemblea, su rapporto della Commissione Scrutinio, per quanto riguarda la votazione del Presidente, dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Affiliate e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente dell'Assemblea proclama, altresì, il risultato delle elezioni svoltesi nelle Assemblee di categoria per i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

[2] Gli eletti entrano immediatamente in carica.

[3] L'elezione del Presidente federale avviene a maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti dei delegati eletti ed ammessi all'Assemblea Generale dalla Commissione Verifica dei Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà a ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di voti fra i due candidati ammessi al ballottaggio, si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.

[4] Proclamato eletto il Presidente, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Affiliate. I Consiglieri Federali in rappresentanza delle Affiliate saranno eletti con votazione cui possono prendere parte solo i delegati delle Affiliate. I Consiglieri Federali atleti saranno eletti dai delegati degli atleti nell'apposita Assemblea di categoria. I Consiglieri Federali tecnici saranno eletti dai delegati dei tecnici nell'apposita Assemblea di categoria. Viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

[5] Proclamati eletti i Consiglieri, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione del Presidente Collegio dei Revisori dei Conti. E' eletto Presidente colui il quale avrà riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati sarà eletto Presidente il più anziano di età.

[6] In ciascuna elezione ogni delegato può esprimere sulla scheda tanti voti quante sono le cariche da eleggere.

[7] Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

[8] Il Consiglio federale può determinare eventuali indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di Organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche,

Il comma 5 è stato emendato in conformità al punto 11.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 7 ed il comma 8 sono stati introdotti rispettivamente in conformità ai punti 7.5.1 e 7.5.2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni

in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale C.O.N.I.

**Art. 14 - Dimissioni, impedimenti e decadenza**

- [1] Le dimissioni che comportano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.
- [2] In tutti i casi di decadenza del Presidente o del Consiglio federale, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza devono essere effettuate l'Assemblea Generale Straordinaria e le Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione sostitutiva dell'Organo federale decaduto.
- [3] Fra la decadenza ed il rinnovo sono prorogati i poteri dell'Organo decaduto per i soli atti conservativi e per i provvedimenti indilazionabili, comunque limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
- [4] I componenti del Consiglio federale dopo tre assenze consecutive, non dovute a cause di forza maggiore, decadono automaticamente e sono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo la graduatoria promulgata, nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici ed a condizione che costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.
- [5] Le dimissioni del Presidente federale comportano la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio federale, che resterà in carica per il periodo di proroga per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. Qualora il Presidente dichiari la sua indisponibilità a rimanere in carica per il periodo di proroga, subentra il Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi che il Vice Presidente Vicario dichiari la sua indisponibilità, subentra l'altro Vice Presidente.
- [6] Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali, comportano la decadenza del Consiglio federale e del Presidente federale, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
- [7] L'impedimento definitivo del Presidente federale comporta ugualmente la decadenza immediata del Consiglio federale, che resta in carica per il periodo di proroga sotto la direzione del Vice Presidente Vicario. Nel caso di impedimento del Vice Presidente Vicario subentra l'altro Vice Presidente.
- [8] L'impedimento definitivo del Presidente e dei due Vice Presidenti comporta

Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

**Art.26 precedente stesura.**

E' stata effettuata una rinumerazione dei commi dell'articolo 14.

l'affidamento della reggenza, per il periodo di proroga indicato al comma [2], al Consigliere federale più anziano di carica o, a parità, più anziano di età.

- [9] In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Vice Presidente Vicario, assume le funzioni l'altro Vice Presidente. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di entrambi i Vice Presidenti, assume le funzioni il Consigliere federale più anziano di carica o, a parità, il più anziano di età.
- [10] In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Vice Presidente Vicario le funzioni sono assolte dall'altro Vice Presidente. In caso di dimissioni od impedimento definitivo di entrambi i Vice Presidenti, alla sostituzione provvede il Consiglio federale, scegliendoli fra i Consiglieri federali eletti dall'Assemblea Generale.
- [11] In caso di dimissioni od impedimento definitivo di Consiglieri federali, in numero non superiore alla metà, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria promulgata, nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici ed a condizione che costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In mancanza di tale *quorum*, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio federale, l'elezione sostitutiva è invece effettuata nella prima Assemblea Generale e/o di categoria utile successiva all'evento. **Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'Organo dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.**
- [12] Nel caso che, per contemporanee dimissioni o impedimenti sia venuta a mancare la metà più uno dei Consiglieri federali si determina la decadenza immediata del Consiglio federale e del Presidente federale il quale provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e delle Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione degli stessi. **Si intende per dimissioni contemporanee le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni solari.**
- [13] Il Presidente e i Consiglieri federali eletti in via straordinaria nel corso del quadriennio olimpico restano in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.
- [14] **Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di cessazione della carica, è sostituito secondo la graduatoria promulgata dalla Assemblea.**
- [15] Quanto previsto nel presente articolo si applica in via analogica a tutti gli altri Organi

Il comma 11 è stato emendato in conformità al punto 8.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

La norma evidenziata in giallo che specifica cosa si intenda per "dimissioni contemporanee" è stata introdotta in conformità al punto 8.6 lett. c dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 14 è stato introdotto in conformità al punto 11.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline

collegiali elettivi.

## CAPO II

### LE ASSEMBLEE FEDERALI

#### Art. 15 - Le Assemblee

- [1] Sono Assemblee della Federazione Italiana Pallacanestro:
- a) le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei delegati delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici;
  - b) le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici;
  - c) le Assemblee Territoriali delle Affiliate, intese quali Assemblee Regionali e, nella eventualità di costituzione di Comitati Provinciali retti da un Consiglio Direttivo, Assemblee Provinciali;

#### Art. 16 – Costituzione e convocazione dell'Assemblea Generale

- [1] L'Assemblea Generale, formata dai delegati eletti in rappresentanza delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici per l'intero quadriennio olimpico, è il massimo Organo federale; le sue decisioni esprimono la volontà di tutte le Affiliate e di tutti gli atleti e tecnici.
- [2] L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce per il rinnovo delle cariche federali, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
- [3] L'Assemblea Generale Straordinaria, che deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni, si riunisce nei casi previsti dallo Statuto, su deliberazione del Consiglio federale per gravi circostanze ed inoltre su specifica richiesta, scritta e motivata:
- a) della metà più uno delle Affiliate aventi diritto a voto, che rappresentano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
  - b) della metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
  - c) della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenti societari aventi diritto a voto nelle assemblee per l'elezione dei rispettivi delegati.
- [4] Ove a causa dello scioglimento anticipato degli Organi Nazionali, per impedimento definitivo del Presidente federale, o della scadenza dell'eventuale gestione

Sportive Associate.

#### Art.6 precedente stesura

#### Art.7 precedente stesura

Il termine del 15 marzo è stato modificato in conformità al punto 6.1.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 4 è stato introdotto in conformità al punto

commissariale, l'Assemblea Generale elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

- [5] L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea Generale Ordinaria.
- [6] La data e la sede delle Assemblee sono fissate dal Consiglio federale, con le modalità previste dal Regolamento Organico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio federale ovvero dai richiedenti ai sensi del comma 3 del presente articolo.
- [7] La convocazione è firmata dal Presidente federale o da chi ne fa le veci. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno 30 (trenta) giorni.
- [8] Fuori dai casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze diverse, le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 17 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria**

- [1] L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti attribuzioni primarie:
  - a) eleggere per il quadriennio olimpico il Presidente federale, i Consiglieri federali e, in conformità al successivo art. 33, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) provvedere all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
  - c) nominare uno o più Presidenti Onorari;
  - d) stabilire, in base a criteri oggettivi di professionalità, le modalità di scelta dei componenti degli Organi di Giustizia federale;
  - e) deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
- [2] Con il termine del mandato quadriennale elettivo del Consiglio federale, i Presidenti ed i componenti di Comitati e Commissioni decadono dai loro incarichi.
- [3] Con la decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale, anticipata rispetto alla sua naturale scadenza, i Presidenti ed i componenti di Comitati e Commissioni decadono automaticamente dai loro incarichi.

6.1.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

#### **Art.8 precedente stesura.**

Quanto evidenziato al comma 2 si rende necessario per ricomprendere tutti i soggetti che compongono i Comitati e le Commissioni.



[4] Il Presidente ed i componenti degli Organi di Giustizia federale, rimangono in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale erano stati nominati anche in caso di decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale.

[5] I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale sono stati eletti o nominati, anche nel caso di anticipata decadenza del Consiglio federale.

[6] La nomina di uno o più Presidenti Onorari richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi e presenti all'Assemblea Generale, all'atto della sua costituzione.

#### **Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria**

[1] L'Assemblea Generale Straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare la revisione dello Statuto federale o le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del C.O.N.I. e dell'autorità governativa competente;
- b) rinnovare le cariche elettive nel caso di anticipata decadenza;
- c) deliberare lo scioglimento della Federazione;
- d) deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

[2] Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.P. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., l'Assemblea Generale Straordinaria delle sole Affiliate discute e delibera sull'approvazione del Bilancio di esercizio.

#### **Art. 19 - Costituzione delle Assemblee Generali**

[1] Le Assemblee Generali sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 dei delegati;
- b) in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati.

[2] Le Assemblee Generali deliberano a maggioranza di voti, fatte salve diverse maggioranze previste dal presente Statuto.

[3] Le norme di funzionamento delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento Organico.

La norma del comma 4 era presente anche nella precedente stesura. Si è inteso esclusivamente prevederla in un apposito comma.

Le norme del comma 4 e 5 sono conformi al punto 3.7 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

#### **Art.9 precedente stesura.**

E' stata sostituita la parola "consuntivo" con le parole "di esercizio"

#### **Art.10 precedente stesura.**

#### **Art. 20 - Partecipazione ed ammissione**

- [1] Partecipano alle Assemblee Generali i delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici.
- [2] In caso di motivato impedimento del delegato eletto, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria promulgata.
- [3] La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione, di tesseramento e di qualsiasi contributo richiesto dalla F.I.P. preclude il diritto di partecipare alla Assemblea.
- [4] Sono ammessi ad assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti degli Organi federali nazionali e territoriali, i Presidenti degli Organismi federali, i candidati alle cariche elettive, nonché le persone invitate dal Presidente federale.
- [5] Non è consentita, a qualsiasi titolo, la partecipazione o l'ammissione ad una delle Assemblee Federali qualora siano in corso squalifiche, sospensioni od inibizioni inflitte per infrazioni disciplinari dagli Organi federali.

#### **Art. 21 – Determinazione dei delegati e diritto di voto delle Affiliate**

- [1] Al fine di determinare il numero dei delegati da eleggere per l'Assemblea Generale, spetta un voto di base ad ogni Affiliata da almeno dodici mesi la quale, nel corso dell'anno sportivo (01/07-30/06) precedente quello della convocazione della Assemblea Generale, abbia svolto, con carattere continuativo, attività federale portandola regolarmente a termine.
- [2] Ogni Affiliata, oltre all'anzidetto voto di base, avrà diritto all'attribuzione dei seguenti voti, sempre riferiti all'anno sportivo precedente a quello della convocazione dell'Assemblea Generale:
  - a) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, il massimo Campionato professionistico maschile: **n. 35 (trentacinque)** voti;
  - b) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al secondo Campionato professionistico maschile: **n. 32 (trentadue)** voti;
  - c) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al massimo Campionato nazionale femminile: **n. 10 (dieci)** voti;
  - d) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al primo

#### **Art.11 precedente stesura.**

Il comma 3 è stato emendato in conformità al punto 6.3.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 4 è stato emendato per definire con maggiore precisione i soggetti che possono assistere all'Assemblea.

#### **Art.12 precedente stesura.**

Si è resa necessaria la rivisitazione dei voti aggiuntivi per non creare maggioranze precostituite in occasione delle Assemblee a seguito della recente riforma dei Campionati approvata dal Consiglio federale.

Campionato nazionale dilettantistico maschile: n. 10 (dieci) voti;

e) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al secondo Campionato nazionale dilettantistico maschile ed al secondo Campionato nazionale femminile: n. 5 (cinque) voti;

f) per ogni Affiliata che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, a qualsiasi altro Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile: n. 1 (un) voto.

In aggiunta ai voti assegnati come previsto al comma [1] e al presente comma, alle Affiliate sono attribuiti gli ulteriori seguenti voti:

a) 5 voti per l’Affiliata Campione d’Italia del primo Campionato professionistico e dilettantistico maschile e del massimo Campionato nazionale femminile;

b) 2 voti per tutte le Affiliate vincitrici del titolo italiano giovanile nazionale di categoria maschile e femminile;

c) 2 voti per tutte le Affiliate vincitrici di Coppe Europee organizzate dalla F.I.B.A.

I voti aggiuntivi di cui al presente comma verranno attribuiti a condizione che le gare e i Campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L’eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

[3] Il numero dei voti spettanti ad ogni Affiliata è calcolato dalla Segreteria Generale ed è pubblicato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Avverso la determinazione della Segreteria Generale è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla pubblicazione, in prima istanza al Presidente federale, il quale dovrà pronunciarsi entro cinque giorni, ed in seconda ed ultima istanza, nei cinque giorni successivi alla determinazione presidenziale di prima istanza, alla Corte federale, la quale dovrà pronunciarsi nei successivi dieci giorni e, comunque, prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale.

[4] In sede di elezione dei delegati, a ciascuna Affiliata facente parte dei Collegi elettorali nazionali, è attribuito un voto ponderalmente diverso, tenuto conto del numero delle Affiliate partecipanti ai singoli Campionati rispetto al totale delle Affiliate appartenenti al medesimo Collegio. Tale voto deve essere stabilito nel relativo Regolamento Elettorale. In sede di elezione dei delegati, alle Affiliate facenti parte dei Collegi elettorali professionistici, composti da un solo Campionato, ed in sede di votazione dei

Collegi elettorali regionali, è attribuito il solo voto di base.

**Art. 22 - Diritto di voto degli atleti e dei tecnici**

- [1] Al fine della partecipazione alle Assemblee Generali, il numero dei voti dei delegati degli atleti corrisponde al 20% del valore dei voti di base totali spettanti alle Affiliate nelle Assemblee.
- [2] Al fine della partecipazione alle Assemblee Generali, il numero dei voti dei delegati dei tecnici corrisponde al 10% del valore dei voti di base totali spettanti alle Affiliate nelle Assemblee.
- [3] La Segreteria Generale, non appena accertato in via definitiva, ai sensi del precedente art. 21 comma 2, il numero di voti spettanti alle Affiliate, calcola e pubblica il numero dei voti spettanti agli atleti ed ai tecnici, in conformità ai precedenti commi 1 e 2.

**Art. 23 - Poteri di rappresentanza e di delega**

- [1] Le Affiliate sono rappresentate nelle Assemblee Generali dai delegati e nelle Assemblee Territoriali dal Presidente o da un dirigente in carica, delegato dal Presidente.
- [2] Le Assemblee Generali si compongono dei delegati delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici, eletti per un quadriennio olimpico. I componenti del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive nazionali sono incompatibili con la qualifica di delegato limitatamente all'Assemblea Generale. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Regionale ed i candidati alle cariche elettive regionali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Regionale. Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale ed i candidati alle cariche elettive provinciali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Provinciale.
- [3] Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Affiliate partecipanti sia al primo che al secondo Campionato professionistico, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 100 voti spettanti.
- [4] Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici sia maschili che femminili, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello

**Art.13 precedente stesura.**

**Art.14 precedente stesura.**

Sono stati raddoppiati i voti per il calcolo delle quote dei delegato al fine di garantire un consesso assembleare più ristretto e comunque rappresentativo di ogni componente.

nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 50 voti spettanti.

- [5] Le elezioni nei collegi nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disciplinate da appositi Regolamenti elettorali predisposti ed approvati dal Consiglio federale.
- [6] Tutte le altre Affiliate, con votazione da svolgersi per separati collegi elettorali a livello regionale, secondo apposito Regolamento elettorale approvato dal Consiglio federale, esprimono un numero di delegati pari ad 1 delegato ogni 50 voti spettanti.
- [7] Nel computo dei delegati spettanti, ai sensi dei precedenti commi, i resti vanno arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che superino o meno i 50 o i 25 voti.
- [8] I collegi elettorali regionali di cui al precedente comma 6, si possono svolgere in occasione delle Assemblee Regionali ed in essi non possono votare le Affiliate partecipanti ai collegi elettorali nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4.
- [9] Qualora, successivamente all'approvazione del presente Statuto, venissero accolte le richieste di riconoscimento da parte della F.I.P. di ulteriori Associazioni di settore e/o di categoria, secondo le procedure disciplinate dal Regolamento Organico, anche per queste nuove Associazioni varranno le norme di cui ai precedenti commi.
- [10] Nelle Assemblee Regionali è consentito il rilascio di deleghe ad altra Affiliata nelle seguenti proporzioni:
- ⇒ oltre le 20 Affiliate votanti : n. 1 (una);
  - ⇒ oltre le 50 Affiliate votanti: n. 2 (due);
  - ⇒ oltre le 100 Affiliate votanti: n. 3 (tre);
  - ⇒ oltre le 200 Affiliate votanti: n. 4 (quattro);
  - ⇒ oltre le 400 Affiliate votanti: n. 5 (cinque);
  - ⇒ oltre le 800 Affiliate votanti: n. 6 (sei).
- Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno 10 (dieci) Affiliate aventi diritto a voto, è consentito il rilascio di una sola delega.
- [11] Gli atleti sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt. 25 e 26.
- [12] I tecnici sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt. 25 e 26.
- [13] Il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici all'Assemblea Generale ed alle Assemblee di categoria è pari ad 1 delegato ogni 100 voti.

**Art. 24 - Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici**

- [1] Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici previste nel presente Statuto sono disciplinate dai relativi Regolamenti interni predisposti dalle Assemblee stesse, approvati dal Consiglio federale e che fanno parte integrante del Regolamento Organico della F.I.P.
- [2] Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti eleggono alla fine del quadriennio olimpico, nella data e sede stabiliti dal Consiglio federale, i Consiglieri federali secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera c) e comma [2] dello Statuto e nell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Organico.
- [3] Le Assemblee di categoria dei delegati dei tecnici eleggono alla fine del quadriennio olimpico, nella data e sede stabiliti dal Consiglio federale, il Consigliere federale secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera d) dello Statuto e nell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Organico.

**Art. 25 - Elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici**

- [1] Il Consiglio federale, con apposito Regolamento approvato all'inizio del ciclo olimpico, sentiti i Consiglieri eletti dagli atleti e dai tecnici fissa le norme per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale e all'Assemblea di categoria, nel rispetto dei principi di democrazia, di massima rappresentatività e di economicità, assicurando alla base il voto individuale di tutti gli atleti e tecnici aventi la maggiore età con voto espresso nei seggi allestiti presso le Sedi federali territoriali individuate dal predetto Regolamento.
- [2] Il predetto Regolamento deve assicurare che, in seno all'Assemblea Generale e all'Assemblea di categoria, siano rappresentati atleti e tecnici professionisti e dilettanti, garantendo altresì equa rappresentanza alla componente femminile di atleti e tecnici.

**Art. 26 - Elettorato attivo degli atleti e dei tecnici**

- [1] Hanno diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
- [2] Hanno diritto di voto tutti i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento della tassa associativa C.N.A. e che abbiano sottoscritto regolare tesseramento a favore di una affiliata che abilita all'esercizio dell'attività per la stagione agonistica precedente alle elezioni federali.

**Art.16 precedente stesura.****Art.17 precedente stesura.**

Al comma 1, dopo le parole "ciclo olimpico" sono state abrogate le parole "con il voto favorevole dei Consiglieri eletti dagli atleti e dai tecnici".

**Art.18 precedente stesura.**

Il comma 2 è stato emendato per definire il requisito richiesto per l'elettorato attivo dei tecnici.

**Art. 27 – La Commissione Verifica dei Poteri**

- [1] Il Consiglio federale nomina la Commissione Verifica dei Poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
- [2] La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal Segretario, che non ha diritto a voto.
- [3] In caso di dimissioni od impedimento di componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
- [4] Si osserva la stessa procedura in tutte le altre Assemblee previste dal Titolo II del presente Statuto, nelle quali l'Organo direttivo provvederà alla nomina della Commissione.

**Art. 28 – La Commissione Scrutinio**

- [1] L'Assemblea Generale nomina, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione Scrutinio scelta tra le persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
- [2] La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal Segretario che non ha diritto a voto.
- [3] Si osserva la stessa procedura in tutte le altre Assemblee previste dal Titolo II del presente Statuto, nelle quali l'Assemblea provvederà alla nomina della Commissione.

**CAPO III**

**GLI ALTRI ORGANI FEDERALI CENTRALI**

**Art. 29 - Il Presidente federale**

- [1] Il Presidente federale è il rappresentante legale della F.I.P. Convoca, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio federale e le presiede.
- [2] Il Presidente federale ha la facoltà, in caso di estrema urgenza, di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio federale, da sottoporre alla ratifica del

**Art.19 precedente stesura.**

**Art.20 precedente stesura.**

**Art.30 precedente stesura.**

Consiglio federale nella sua successiva riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle deliberazioni adottate.

- [3] Il Presidente federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico – sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo stanziamento sia stato già iscritto nel budget annuale, approvato dal Consiglio federale.
- [4] Il Presidente federale vigila su tutti gli Organi e gli uffici della Federazione e sui relativi atti con l'esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- [5] Il Presidente federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- [6] Il Presidente federale ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione.
- [7] Al Presidente federale spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- [8] Il Presidente federale presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
- [9] Il Presidente federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato.
- [10] Il Presidente federale svolge altri compiti secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- [11] Le funzioni del Presidente federale non sono delegabili.

#### **Art. 30 – Elezione del Presidente federale**

- [1] Il Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- [2] Il Presidente federale che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi può, comunque, essere eletto per un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- [3] Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente federale uscente

Al comma 3 la parola "impegno" è stata sostituita dalla parola "stanziamento" e le parole "di previsione" sostituite dalle parole "budget annuale".

I commi 5, 6, 7 e 8 sono stati inseriti in conformità al punto 3.3 lett. b) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 11 è stato inserito in conformità al punto 3.3 lett. c) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

#### **Art.30 precedente stesura.**

Il presente articolo è frutto della suddivisione del testo del precedente art.30. Nell'art. 29 del nuovo testo sono state specificate le competenze del Presidente federale. Nell'art.30 del nuovo testo vengono specificate le modalità di elezione del Presidente federale.

Il comma 1 è stato inserito in conformità al punto 7.2.1



che si sia ricandidato alla carica di Presidente federale, è confermato eletto, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

- [4] Qualora il Presidente federale uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo i casi in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti.
- [5] Qualora il Presidente federale uscente non raggiunga alla prima votazione la maggioranza prevista al comma 3 e non vi siano altri candidati che concorrono con il Presidente federale uscente, si procederà a convocare una nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature a cui il Presidente federale uscente non potrà concorrere.
- [6] Qualora il Presidente federale uscente concorra con un solo altro candidato, e all'esito della prima votazione il Presidente federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma 3 né l'altro candidato raggiunga la maggioranza prevista al comma 1, si procederà nella medesima Assemblea ad una ulteriore votazione alla quale il Presidente federale uscente non potrà concorrere. Qualora anche all'esito della seconda votazione il candidato non abbia raggiunto la maggioranza prevista al comma 1, si procederà a convocare una nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature a cui il Presidente federale uscente non potrà concorrere.

dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 6 è stato inserito in conformità al punto 7.2.3 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

### Art. 31 - Il Consiglio federale

- [1] Il Consiglio federale è costituito dal Presidente e da dodici Consiglieri con diritto di voto:
- a) il Presidente Federale, eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici;
  - b) i cinque Consiglieri federali eletti nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali;
  - c) i tre Consiglieri federali eletti nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dagli atleti;
  - d) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dai tecnici;
  - e) Il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici maschili;
  - f) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali maschili;
  - g) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali femminili.
- [2] I Consiglieri federali di cui al precedente punto c) dovranno essere eletti assicurando la rappresentatività delle diverse componenti (maschile, femminile, professionistica e dilettantistica).
- [3] I Consiglieri federali rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
- [4] Alle riunioni del Consiglio federale partecipano senza diritto di voto:
- a) il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) il Presidente del Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.);
  - c) il Presidente del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.);
  - d) il Segretario Generale della Federazione;
  - e) il rappresentante eletto dalla Consulta Nazionale.
- [5] Assistono alle riunioni del Consiglio federale i tecnici e gli esperti invitati dal Presidente federale in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il personale federale designato dal Segretario Generale per l'esplicazione dei compiti connessi.

Il comma è stato emendato in conformità al punto 3 lett. a) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ove è specificato che il numero dei componenti del Consiglio federale è fissato in 12 più il Presidente federale per le Federazioni che hanno più di tremila affiliate. La suddivisione del Consiglio federale è conseguenza della delibera n.323 assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012.

### Art. 32 - Compiti del Consiglio federale

- [1] Il Consiglio federale è l'Organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e dell'attività federale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea Generale e del Presidente federale.
- [2] Il Consiglio Federale, in particolare:
- a) approva, entro il 30 novembre di ogni anno solare, il budget federale, previa definizione delle linee guida;
  - b) approva entro il 30 novembre di ogni anno solare le eventuali variazioni al budget;
  - c) approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio di esercizio;
  - d) interpreta ed attua le direttive dell'Assemblea Generale;
  - e) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli tra tutti i Consiglieri federali eletti dalla Assemblea Generale;
  - f) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente federale;
  - g) valuta i risultati sportivi conseguiti;
  - h) vigila sul buon andamento della gestione federale;
  - i) nomina, su proposta del Presidente federale, le cariche federali non elettive;
  - j) delibera tutti i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto che assieme al Regolamento di Giustizia e a quello antidoping sono trasmessi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
  - k) delibera eventuali modifiche ai Regolamenti di cui alla precedente lettera j), le quali modifiche avranno sempre e comunque effetto dall'anno sportivo successivo alla data di deliberazione. Le disposizioni regolamentari modificate in attuazione di specifiche norme di legge e dal C.O.N.I. entrano in vigore con effetto immediato;
  - l) delibera, in occasioni eccezionali, provvedimenti di clemenza estintivi delle infrazioni disciplinari, anche limitatamente alle sanzioni; possono essere esclusi dai provvedimenti di clemenza specifiche infrazioni di particolare gravità;
  - m) delibera in merito alla determinazione delle regole relative all'organizzazione dei Campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione;

Alla lett. a) sono state abrogate le parole “predisporre ed” ed è stata sostituita la parola “bilancio” con “budget”.

Alla lett. c) sono state abrogate le parole “predisporre ed” ed è stata sostituita la parola “consuntivo” con “di esercizio”.

Le lett. f) e g) sono state introdotte in conformità al punto 3 lett. b) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

- n) delibera altresì, l'attribuzione, sulla base di considerazioni di merito sportivo, di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una o più Affiliate in luogo di quella destinataria di una sanzione sportiva, da parte del Giudice, che ne ha comportato la perdita;
- o) delibera in merito allo svincolo degli atleti;
- p) determina i modi di pubblicità dei provvedimenti e dell'attività federale, secondo criteri di economicità e tenendo anche conto degli eventuali progressi tecnologici;
- q) realizza i fini di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- r) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale di competenza, l'assegnazione ai Comitati Provinciali dell'Ufficio Tecnico per la gestione dei Campionati;
- s) definisce il sistema di deleghe centrale e territoriale, riferito anche alla gestione dei processi di acquisto e spesa a livello centrale e territoriale nel rispetto delle norme del presente Statuto e approva il regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIP proposto dal Segretario Generale;
- t) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- u) delibera sulle domande di nuova affiliazione delle Affiliate e degli Organismi sportivi, procedendo al loro riconoscimento ai fini sportivi, se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7 dello Statuto C.O.N.I.;
- v) provvede alla nomina ed alla revoca dei Delegati Regionali e Provinciali;
- w) nomina e revoca Commissioni e Commissari, determinandone le rispettive competenze;
- x) definisce le linee guida dei progetti da realizzare su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento, anche economico, dei Comitati Territoriali, verificandone l'uniforme applicazione;
- y) vigila sui Comitati Territoriali, sulla base del piano di "audit" predisposto annualmente dal Segretario Generale;
- z) approva il budget sezionale annuale, le sue variazioni e il bilancio d'esercizio sezionale dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo - contabile;

la lettera n) sostituisce la precedente lettera m "amministra i fondi a disposizione della Federazione" per assicurare un quadro di riferimento più solido e al contempo flessibile da dettagliare nel Regolamento di Amministrazione per la gestione dei processi di acquisto e di spesa.

La lettera r) è funzionale al progetto di riorganizzazione della struttura territoriale.

Nella lettera s) l'approvazione del regolamento proposto dal Segretario Generale rientra nell'applicazione del principio informatore punto 3.3 lettera b secondo il quale il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

La lettera x) è inserita al fine di assicurare una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale dei progetti approvati dal Consiglio federale.

La lettera y) rientra nell'applicazione del principio informatore 9.7 secondo il quale i Comitati sono sottoposti alla vigilanza delle Federazioni e 3.3 lettera b secondo il quale il Segretario Generale è responsabile

- aa) determina i fondi da attribuire agli Organi Territoriali anche con vincolo di destinazione per assolvere ai loro compiti;
- bb) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- cc) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione ed amministrative, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni;
- dd) promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati a docenti di ogni ordine e grado;
- ee) in caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente federale delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- ff) delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali dello Statuto e delle sfere di competenza degli altri Organi.

[3] Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo ed inoltre ogni qualvolta il Presidente federale lo ritenga opportuno o la convocazione sia stata richiesta, con atto scritto e motivato, da almeno la metà dei tredici componenti aventi diritto di voto.

[4] Per la validità delle riunioni del Consiglio federale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri federali in carica.

[5] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio federale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio federale.

[6] Le funzioni del Consiglio federale non sono delegabili.

### Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, che devono essere tutti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.P.

della gestione amministrativa della Federazione e la lettera z) rientra nell'applicazione del principio informatore 9.7 secondo il quale le Federazioni approvano gli eventuali bilanci dei Comitati Territoriali. Nella lettera cc) è stato esplicitato il riferimento alla possibilità di provvedere al "Commissariamento" dei Comitati per accertate gravi responsabilità amministrative.

Il comma 6 è stato introdotto in conformità al punto 3.3. lett. c) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

### Art.34 precedente stesura.

I commi 1 e 2 sono stati introdotti in conformità al punto 11.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

<p>[2] Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale mentre gli altri due componenti effettivi e i supplenti sono nominati dal C.O.N.I. comunque in conformità alla normativa vigente.</p> <p>[3] Per essere eletti a Presidente e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti bisogna presentare regolare candidatura ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.</p> <p>[4] Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione amministrativa della Federazione. Conseguentemente provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) accertare la regolare tenuta della contabilità federale;</li> <li>b) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;</li> <li>c) redigere la relazione, esprimendo il parere, sul budget annuale, le eventuali variazioni e sul bilancio d'esercizio;</li> <li>d) attestare l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nel prospetto di bilancio e nei relativi allegati.</li> </ul> <p>[5] Il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio federale.</p> <p>[6] Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino alla fine del ciclo olimpico per il quale sono stati eletti e nominati, anche in caso di anticipata decadenza del Consiglio Federale, e sono rieleggibili.</p> <p>[7] Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti e per le scadenze si rinvia agli articoli 2399, 2401, 2404, e 2405 del Codice Civile. Il rinvio all'articolo 2404 vale anche in ordine al quorum costitutivo ed al quorum deliberativo.</p> <p>[8] In caso di assenza ingiustificata, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio federale il componente inadempiente decade dalla carica.</p> <p>[9] I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono definiti in base alle direttive C.O.N.I. e possono derogare alle tariffe professionali.</p> <p>[10] La decadenza dei Revisori si verifica anche per assenza ingiustificata alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio, o per cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti.</p> <p><b>Art. 34 - Il Segretario Generale</b></p> <p>[1] Il Segretario Generale:</p>	<p>Recepimento nello Statuto dell'attuale modalità organizzativa prevista dalle direttive C.O.N.I.</p> <p><b>Art.38 precedente stesura.</b></p>
---	---

<p>a) è nominato dal Presidente federale, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;</p> <p>b) è responsabile della gestione amministrativa della F.I.P. in base agli indirizzi e alle deleghe assegnate dal Consiglio federale e alle norme del presente Statuto;</p> <p>c) dà attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Federali, secondo le rispettive competenze;</p> <p>d) propone al Consiglio federale le modifiche al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P.;</p> <p>e) adotta le procedure amministrative della Federazione dandone notizia al Consiglio federale alla prima riunione utile;</p> <p>f) sulla base delle linee guida definite dal Consiglio federale, predispone il budget annuale della sede centrale, acquisisce il budget sezionale annuale dei Comitati Regionali assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali e sottopone l'unico budget federale all'approvazione del Consiglio federale;</p> <p>g) sulla base dei principi contabili definiti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, predispone il bilancio d'esercizio della Sede Centrale e acquisisce il bilancio d'esercizio sezionale dei Comitati Regionali assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali;</p> <p>h) predispone annualmente un piano di "audit" da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale nell'ambito dell'attività di vigilanza dei Comitati Territoriali.</p> <p>i) predispone annualmente una relazione di "audit" da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale, che contiene i risultati delle attività di verifica svolte.</p> <p>[2] Il Segretario Generale dirige e coordina la Segreteria Generale e tutti gli Uffici della F.I.P. Il personale dipendente risponde funzionalmente e gerarchicamente ai propri responsabili di Ufficio e di Area e al Segretario Generale.</p> <p>[3] Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale e ne cura la redazione dei verbali.</p> <p>[4] Ha, altresì, facoltà di partecipare a tutte le riunioni dei Comitati e delle Commissioni federali.</p> <p>[5] In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da un altro funzionario.</p> <p>[6] Le funzioni del Segretario Generale non sono delegabili.</p>	<p>Principi informativi punto 3.3. lettera b.</p> <p>Principi informativi punto 3.3. lettera b. Sono state abrogate le parole "provvede alla gestione ..." e sono state sostituite con le parole "è responsabile della gestione amministrativa ..."</p> <p>I principi introdotti nella corrispondente sezione a sinistra rientrano nell'applicazione del principio informatore punto 3.3 lettera b secondo il quale il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione del principio informatore 9.7 secondo il quale i Comitati sono sottoposti alla vigilanza delle Federazioni e nell'applicazione del principio informatore 9.7 secondo il quale le Federazioni approvano gli eventuali bilanci dei Comitati Territoriali.</p> <p>Per una migliore attribuzione delle responsabilità viene recepita nello Statuto la struttura gerarchica della Federazione.</p> <p>La parola "partecipare" ha sostituito la parola "assistere".</p> <p>Abrogate le parole "della Segreteria Federale". Il comma 6 è stato introdotto in conformità al punto 3.3.</p>
---	--

## CAPO IV

### GLI ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

#### Art. 35 - I Comitati Regionali

- [1] I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni e nelle Province a regime autonomo di Bolzano e Trento, quando le Affiliate con diritto a voto siano almeno 20 nell'intera Regione al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva.
- [2] Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio federale nominerà un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addvenire alla costituzione del Comitato. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. A fine di ogni anno il Delegato Regionale deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
- [3] I Comitati Regionali sono dotati di autonomia gestionale ed amministrativo-contabile nel rispetto di quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. e nelle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale.
- [4] L'autonomia gestionale e amministrativo-contabile è assegnata ai Comitati Regionali:
- a) quali strutture organizzative decentrate della F.I.P. prive di personalità giuridica propria. La F.I.P. è un unico soggetto giuridico dotato di propria personalità, il cui legale rappresentante è il Presidente federale;
  - b) sulla base di regolamenti e procedure uniformi e in un quadro strutturato di controlli, effettuati anche a livello centrale;
  - c) stabilendo che:
    - è responsabilità dei singoli Comitati Regionali la corretta, completa, ordinata e tempestiva tenuta della propria contabilità e della relativa documentazione;

lett. c) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Articolo modificato per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Regionale.

Il principi introdotti nei punti 4-5-6 rientrano nell'applicazione del principio informatore punto 9.7 secondo il quale i Comitati possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto e la Federazione ne approva gli eventuali bilanci.

Nel punto 4 il riferimento alle procedure e circolari emanate dal Segretario generale rientra nell'applicazione del principio informatore punto 3.3



- i bilanci sezionali dei Comitati sono strumenti di programmazione e consuntivazione gestionale che costituiscono parte integrante dell'unico bilancio federale, al quale si conformano in termini di schemi di predisposizione, termini di approvazione e principi contabili informativi.

- [5] I Comitati Regionali sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale che ne approva il budget sezionale annuale e il bilancio d'esercizio sezionale.
- [6] I Comitati Regionali assicurano la realizzazione dei progetti definiti e assegnati dal Consiglio federale nel rispetto delle linee guida indicate.
- [7] I Comitati Regionali definiscono le linee guida dei progetti da realizzare in ambito regionale con il coinvolgimento, anche economico, dei Comitati e Delegati Provinciali.
- [8] I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo composto da quattro consiglieri più il Presidente per i Comitati con meno di 100 Affiliate ovvero da un Consiglio Direttivo composto da sei consiglieri più il Presidente per i Comitati con 100 o più Affiliate. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Regionali C.I.A. e del C.N.A.
- [9] I Comitati Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo di Regione.
- [10] Variazioni rispetto alle sedi devono essere motivatamente proposte dalle rispettive Assemblee Regionali con la maggioranza assoluta delle Affiliate aventi diritto a voto ed espressamente approvate dal Consiglio federale. La delibera del Consiglio federale sarà sottoposta alla approvazione del C.O.N.I.
- [11] Per quanto non previsto nel presente articolo, ivi comprese scadenze ed integrazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie per gli Organi nazionali nonché a quelle contenute nel Regolamento Organico.

#### **Art. 36 – Le Assemblee Regionali**

- [1] Le Assemblee Regionali sono l'espressione delle Affiliate nel rispettivo ambito territoriale e le loro decisioni esprimono la volontà di tutte le Affiliate, ancorché assenti o dissenzienti.
- [2] Le Assemblee Regionali sono convocate dai rispettivi Consigli Direttivi, per il rinnovo delle cariche elettive.
- [3] Nelle Assemblee Regionali elettive hanno diritto di partecipazione e di voto le Affiliate che hanno sede nel corrispondente ambito territoriale, determinato dall'ordinamento

lettera b secondo il quale il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

Il comma 6 è inserito al fine di assicurare una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale dei progetti approvati dal Consiglio federale.

Il comma 7 è inserito al fine di assicurare una uniforme applicazione su tutto il territorio regionale dei progetti approvati dal Comitato Regionale.

Il comma 8 è stato inserito in conformità alla deliberazione n.324/2012 assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012.

#### **Art.15 precedente stesura.**

Collocazione dell'articolo modificata per specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Regionale.

dello Stato italiano.

- [4] Le Assemblee eleggono il Presidente e i Consigli Direttivi Regionali che durano in carica un ciclo olimpico; i componenti sono rieleggibili.
- [5] Nelle Assemblee Regionali alle Affiliate spetta solamente il voto di base per l'elezione delle cariche elettive regionali. I poteri di rappresentanza e di delega sono disciplinati dall'art. 23 del presente Statuto.
- [6] Nelle Assemblee Regionali, inoltre, si applicano per analogia le norme previste per le Assemblee Generali, in quanto compatibili.
- [7] Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data di effettuazione delle Assemblee Regionali devono intercorrere almeno 20 (venti) giorni.

#### **Art. 37 – Il Presidente Regionale**

##### **[1] Il Presidente Regionale:**

- a) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;
- b) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione;
- c) organizza la gestione sportiva ed amministrativa del Comitato nel rispetto del sistema di deleghe definite dal Consiglio federale ed in conformità con le norme federali e con le procedure e circolari emanate dal Segretario Generale;
- d) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione ed amministrazione del Comitato Regionale nel rispetto del sistema di deleghe;
- e) risponde al Consiglio Direttivo Regionale e all'Assemblea Regionale sul funzionamento del Comitato Regionale.

#### **Art. 38 - Il Consiglio Direttivo Regionale**

- [1] Il Consiglio Direttivo Regionale, in generale, assolve i seguenti compiti e funzioni:
  - a) attua gli indirizzi dell'Assemblea Generale e le direttive del Consiglio federale, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli Organi centrali della Federazione;
  - b) organizza l'attività demandatagli dal Consiglio federale;
  - c) delibera il budget sezionale annuale e le sue variazioni;
  - d) delibera il bilancio sezionale d'esercizio;
  - e) propone al Consiglio federale la nomina o la revoca del Delegato provinciale;

Articolo inserito per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Regionale.

Il riferimento alle procedure e circolari emanate dal Segretario generale rientra nell'applicazione del principio informatore punto 3.3 lett. b) secondo il quale il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

Articolo inserito per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Regionale.

Rispetto al precedente art. 35 è stata abrogata la formula "rendiconta sulla gestione dei fondi messi a disposizione dal Consiglio Federale", in relazione all'attribuzione dell'autonomia amministrativa ai Comitati Regionali.

Recepimento dell'attuale prassi amministrativa.

- f) propone al Consiglio federale lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali;
- g) propone al Consiglio federale l'assegnazione ai Comitati Provinciali di competenza dell'Ufficio Tecnico per la gestione dei Campionati;
- h) designa al Consiglio federale per la loro successiva nomina i responsabili ed i componenti degli Uffici Tecnici Regionali, per la gestione dei Campionati di competenza, il Presidente ed i componenti della Commissione Giudicante Regionale;
- i) coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria regione, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea regionale e delle disposizioni del Consiglio federale;
- j) istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività regionale;
- k) esplica le funzioni demandategli dallo Statuto;
- l) esprime il proprio parere sulle istanze di nuova affiliazione, cambio di denominazione sociale e sulle richieste di trasferimento di sede e di attività.

[2] Il Consiglio Direttivo Regionale, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Vice Presidente, scegliendolo tra tutti i Consiglieri Regionali eletti dall'Assemblea Regionale.

[3] Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Regionali in carica.

[4] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo Regionale.

### Art. 39 - Il Delegato Regionale

[1] Il Delegato Regionale:

- a) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione;
- b) è dotato di autonomia gestionale, sportiva ed amministrativo-contabile nel rispetto delle norme federali, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Funzionale al progetto di riorganizzazione della struttura territoriale.

Articolo inserito per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Regionale.

della F.I.P., nel sistema di deleghe definito dal Consiglio federale e nelle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale;

c) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione ed amministrazione della Regione che rappresenta;

d) risponde all'Assemblea Regionale sul funzionamento della Regione che rappresenta.

#### **Art. 40 - Il Revisore Regionale**

[1] Presso ciascun Comitato Regionale è nominato dal Consiglio federale con compiti di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti, un Revisore Regionale con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato. La sua competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della regione.

I compensi dei Revisori Territoriali sono deliberati dal Consiglio federale, tenuto conto delle direttive C.O.N.I. e possono derogare alle tariffe professionali.

#### **Art. 41 - I Comitati Provinciali**

[1] I Comitati Provinciali hanno normalmente sede nella città capoluogo di provincia e nei locali la cui ubicazione e le cui modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio federale.

[2] I Comitati Provinciali possono essere istituiti in quelle province nelle quali non ha sede il Comitato Regionale.

[3] E' nella facoltà del Consiglio federale nominare, nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la F.I.P. nelle sedi provinciali competenti. Tale Delegato Provinciale potrà essere un Consigliere Regionale eletto o altra persona designata dal Consiglio Direttivo Regionale.

Il riferimento all'autonomia amministrativa contabile rientra nell'applicazione del principio informatore punto 9.7 secondo il quale i Comitati possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto e la Federazione ne approva gli eventuali bilanci.

Il riferimento alle procedure e circolari emanate dal Segretario generale rientra nell'applicazione del principio informatore punto 3.3 lettera b secondo il quale il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

L'art. 40 è inserito per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Regionale. Nell'art. 40 le parole previste in riferimento al Revisore Territoriale nel precedente articolo 35 punto 10 "può essere nominato ..." vengono sostituite con "è nominato", in recepimento dell'attuale organizzazione.

Il riferimento ai compensi discende dall'attuale prassi organizzativa.

L'articolo 41 è modificato per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Provinciale.

- [4] Le sedi possono essere modificate dal Consiglio federale su motivate proposte delle rispettive Assemblee Provinciali deliberate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto.
- [5] Per costituire il Comitato Provinciale è necessario che risultino affiliate con diritto a voto almeno 40 Affiliate al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva.
- [6] Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Provinciale nelle province nelle quali non ha sede un Comitato Regionale, il Consiglio federale nominerà un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato. Tale Delegato Provinciale potrà essere un Consigliere Regionale eletto. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. A fine di ogni anno il Delegato Provinciale deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
- [7] I Comitati Provinciali possono essere dotati di autonomia amministrativo-contabile così come definita nell'articolo 35 comma 5 e 6 del presente Statuto e secondo le modalità definite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIP.
- [8] I Comitati Provinciali assicurano la realizzazione dei progetti definiti e assegnati dal Comitato Regionale nel rispetto delle linee guida indicate.
- [9] I Comitati Provinciali sono retti da un Consiglio Direttivo, eletto dalle rispettive assemblee per un quadriennio olimpico, costituito dal Presidente Provinciale e da quattro componenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Responsabili provinciali del C.I.A. e del C.N.A.
- [10] Per quanto non previsto nel presente articolo, ivi comprese decadenze ed integrazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie per gli Organi nazionali nonché a quelle contenute nel Regolamento Organico.

#### **Art. 42 - Assemblee Provinciali**

- [1] Le Assemblee Provinciali sono l'espressione delle Affiliate nel rispettivo ambito territoriale e le loro decisioni esprimono la volontà di tutte le Affiliate, ancorché assenti o dissenzienti.

Nel comma 7 Il riferimento all'autonomia amministrativo contabile rientra nell'applicazione del principio informatore punto 9.7 secondo il quale i Comitati possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto e la Federazione ne approva gli eventuali bilanci.

Il comma 8 è Inserito al fine di assicurare una uniforme applicazione su tutto il territorio regionale dei progetti approvati dal Comitato Regionale.

#### **Art.15 precedente stesura.**

Articolo modificato nella collocazione per specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Provinciale.

- [2] Le Assemblee Provinciali sono convocate dai rispettivi Consigli Direttivi, per il rinnovo delle cariche elettive.
- [3] Nelle Assemblee Provinciali elettive hanno diritto di partecipazione e di voto le Affiliate che hanno sede nel corrispondente ambito territoriale, determinato dall'ordinamento dello Stato italiano.
- [4] Le Assemblee eleggono il Presidente e i Consigli Direttivi Provinciali che durano in carica un ciclo olimpico; i componenti sono rieleggibili.
- [5] Nelle Assemblee Provinciali alle Affiliate spetta solamente il voto di base per l'elezione delle cariche elettive provinciali. I poteri di rappresentanza e di delega sono disciplinati dall'art. 23 del presente Statuto.
- [6] Nelle Assemblee Provinciali, inoltre, si applicano per analogia le norme previste per le Assemblee Generali, in quanto compatibili.
- [7] Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data di effettuazione delle Assemblee Provinciali devono intercorrere almeno 20 (venti) giorni.

#### **Art. 43 - Presidente Provinciale**

- [1] Il Presidente Provinciale:
  - a) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo provinciale;
  - b) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia;
  - c) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione del Comitato Provinciale, che presiede;
  - d) risponde al Consiglio Direttivo Provinciale e all'Assemblea Provinciale sul funzionamento del Comitato Provinciale;
  - e) Nel caso in cui sia dotato di autonomia amministrativa organizza la gestione amministrativa del Comitato in conformità con le norme federali e con le procedure e circolari emanate dal Segretario Generale;
  - f) Nel caso in cui non sia dotato di autonomia amministrativa è Funzionario delegato alla spesa del Comitato Regionale in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. e dalle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale.

Articolo inserito per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Provinciale.

Il riferimento alle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale rientra nell'applicazione del principio informatore punto 3.3 lettera b secondo il quale il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

Articolo inserito per recepire l'attuale organizzazione e

#### **Art. 44 - Il Consiglio Direttivo Provinciale**

<p>[1] Il Consiglio Direttivo Provinciale, in generale, assolve i seguenti compiti e funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attua le direttive federali;</li> <li>b) propone al Comitato Regionale di competenza la nomina dei componenti dell'Ufficio Tecnico, ove costituito, per l'organizzazione dei Campionati di competenza;</li> <li>c) coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria provincia, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni delle Assemblee provinciali e delle disposizioni del Consiglio federale;</li> <li>d) istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività provinciale;</li> <li>e) esplica le funzioni demandategli dallo Statuto.</li> </ul> <p>[2] Il Consiglio Direttivo Provinciale, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Vice Presidente, scegliendolo tra tutti i Consiglieri Provinciali eletti dall'Assemblea Provinciale.</p> <p>[3] Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Provinciali in carica.</p> <p>[4] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo Provinciale.</p>	<p>specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Provinciale.</p>
--	--

## CAPO V

### GLI ORGANISMI FEDERALI

#### Art. 45 - La Consulta Nazionale

- [1] La Consulta Nazionale è un Organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, presieduto dal Presidente federale, o da un suo delegato, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio federale iniziative per lo sviluppo della pallacanestro a livello di base.
- [2] La Consulta Nazionale è l'Organismo di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e disposizioni che regolamentano la predetta attività.

#### Art. 46 – Organismi Federali

- [1] Gli Organismi federali sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento Organico.
- [2] Per garantire il miglior funzionamento della Federazione è in facoltà del Consiglio federale istituire Comitati e Commissioni esecutivi o consultivi, nazionali, di settore o territoriali, a carattere temporaneo o definitivo, definendone le attribuzioni con susseguente nomina.

#### Art. 47 - Delegato Provinciale

- [1] Il Delegato Provinciale:
- rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia;
  - è Funzionario delegato alla spesa del Comitato Regionale in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. e dalle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale.

#### Art.40 precedente stesura.

#### Art.39 precedente stesura.

E' stata introdotta la norma al comma 1 come rinvio generico ad una disciplina più dettagliata dei vari Organismi federali di Settore.

Articolo inserito per recepire l'attuale organizzazione e specificare meglio le attribuzioni in seno al Comitato Provinciale.



## CAPO VI

### LA GIUSTIZIA FEDERALE

#### Art. 48 – Principi generali della giustizia federale

- [1] Lo Statuto ed i Regolamenti federali assicurano la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
- [2] Il mandato degli Organi di Giustizia è quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti gli Organi d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati. Gli Organi di Giustizia non sono soggetti a decadenza.
- [3] I Giudici Sportivi sono scelti tra soggetti in possesso della laurea in materie giuridiche. I Giudici delle giurisdizioni superiori aventi anche competenza in materia di settore professionistico possono essere scelti preferibilmente tra professori universitari di ruolo, magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, Avvocati dello Stato, avvocati del libero foro.
- [4] I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti sulla base dei seguenti requisiti:
- a) età non inferiore a venticinque anni;
  - b) non avere riportato condanne penali;
  - c) non avere riportato sanzioni disciplinari di carattere espulsivo o sospensivo per un periodo superiore ad un anno in ambito sportivo;
  - d) non avere prestatato nell'ultimo quinquennio attività di assistenza o consulenza legale nell'interesse di Affiliate;
  - e) assenza di vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con dirigenti di Affiliate. Essi svolgono la funzione in piena e completa autonomia rispetto a qualsiasi Organo federale.
  - f) non avere alcun tipo di rapporto economico con le Affiliate, le Associazioni riconosciute e comunque con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
- [5] I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non

#### Art.41 precedente stesura.

Il comma 2 è stato emendato ai sensi del punto 15.6.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 3 è stato introdotto in conformità ai punti 15.6.3 e 15.6.9 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Il comma 5 è stato introdotto in conformità al punto

<p>possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.</p> <p>[6] I componenti degli Organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.P.</p> <p>[7] Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.</p> <p>[8] La Giustizia Sportiva deve essere rapida, a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal Regolamento di Giustizia. La durata del processo sportivo non può essere superiore a trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.</p> <p>[9] Le controversie sono discusse in pubblica udienza alla presenza, eventuale, dei tesserati interessati.</p> <p>[10] Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà del Giudice di Appello di sospenderle, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi.</p> <p>[11] Le decisioni devono essere sempre, seppure succintamente, motivate.</p> <p>[12] E' ammessa, su richiesta della Procura federale, la emanazione di provvedimenti cautelari.</p> <p>La misura cautelare irrogata non può avere durata superiore i 60 giorni.</p> <p>I provvedimenti cautelari possono essere revocati dal Giudice prima della conclusione del procedimento di primo grado.</p> <p>I provvedimenti cautelari sono impugnabili dinanzi al Giudice competente per la impugnazione del merito.</p> <p>[13] Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia federale deve essere assicurato il rispetto dei diritti di difesa, compresa la facoltà di nominare difensori, acquisire copia degli atti processuali, richiedere audizioni, formulare istanze, istruttorie, produrre documenti e quant'altro costituisca una salvaguardia dei diritti e facoltà individuali.</p> <p>[14] Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia federale non può prendere parte a qualsiasi titolo chi, riveste ruoli in Organi, Organismi, Settore, Comitati e Commissioni federali centrali e/o Territoriali.</p> <p>[15] Deve essere assicurata la facoltà di ricusare il Giudice designato.</p>	<p>15.6.8 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.</p> <p>Il comma 6 è stato introdotto in conformità al punto 15.6.7 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.</p> <p>Il comma 7 è stato introdotto in conformità al punto 15.6.11 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.</p> <p>La norma del comma 8 evidenzia in giallo è stata introdotta ai sensi del punto 15.2.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.</p> <p>Proposta avanzata su istanze di Affiliate.</p>
---	---

- [16] Deve essere assicurata l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia avverso le pronunce del Giudice di primo grado. Costituisce principio fondamentale della giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso – federale.
- [17] Deve essere assicurata la facoltà di richiedere la revisione del giudizio nei casi e secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia.
- [18] Deve essere assicurata la facoltà di richiedere la revocazione di un provvedimento di natura economica nel caso di decisione adottata sulla base di prove poi riconosciute non veritiere.
- [19] In materia di doping, circa le procedure e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.
- [20] I provvedimenti di amnistia, indulto e grazia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.
- [21] Le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

**Art. 49 - Provvedimenti di clemenza e riabilitazione**

- [1] Rientra nelle facoltà del Presidente federale la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.
- [2] Attiene alla competenza esclusiva del Consiglio federale la concessione di amnistie e indulti a carattere generale, previa determinazione dei termini del provvedimento.
- [3] Attiene alla competenza della Corte federale l'esame e la concessione della riabilitazione, sempreché siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata o si sia estinta.

La norma evidenziata al comma 16 è stata introdotta in conformità ai punti 15.2.3, 15.2.4, e 15.2.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

**Art.42 precedente stesura.**

**Art. 50 - Clausola compromissoria**

- [1] Le Affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale irrituale, dinnanzi la Camera Arbitrale della F.I.P. secondo quanto previsto dall'art.59 le controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
- [2] I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento di Giustizia, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
- [3] Tutte le controversie tra Affiliate professionistiche e sportivi professionisti, sono devolute all'esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 4, e, in assenza della stessa, sono devoluti all'arbitrato federale di cui al comma [1].

**Art. 51 - Limitazione e assicurazione rischio federale**

- [1] Le Affiliate, stipulando apposita clausola compromissoria, devolvono al giudizio arbitrale innanzi al sistema di risoluzione delle controversie sportive istituito presso il C.O.N.I. la cognizione delle eventuali azioni risarcitorie contro la Federazione, accettando altresì la determinazione convenzionale dell'ammontare massimo di tale risarcimento fissata, a titolo di clausola penale, dal Consiglio federale.
- [2] Il Consiglio federale determina all'inizio di ciascuna stagione sportiva l'entità del contributo che ogni Affiliata può essere tenuta a versare alla Federazione al fine di costituire un fondo di garanzia idoneo alla copertura degli eventuali oneri risarcitori posti a carico della stessa e/o del pagamento della relativa polizza assicurativa, ove anche una soltanto delle Affiliate non accetti la clausola compromissoria di cui al comma 1.

**Art. 52 - Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport**

- [1] I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutte le Affiliate e tutti i tesserati.
- [2] E' riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

**Art.44 precedente stesura.**

L'articolo evidenziato è stato introdotto in conformità ai punti 15.5.1, 15.5.2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

**Art.45 precedente stesura.**

L'articolo è stato emendato in conformità ai punti 15.2.3. e 15.2.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline

del CONI (TNAS) sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000,00 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

- [3] Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia si rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art.828 del codice di procedura civile.
- [4] Il TNAS provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art.12ter dello Statuto del CONI.
- [5] Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art.12bis dello Statuto del CONI.
- [6] L'inosservanza della presente disposizioni comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

## CAPO VII

### I SINGOLI ORGANI DI GIUSTIZIA

#### **Art. 53 – La Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva**

- [1] La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da due componenti nominati a maggioranza di due terzi dal Consiglio federale. I componenti della commissione sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche preferibilmente di prima fascia, magistrati preferibilmente delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato preferibilmente con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
- [2] La Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva garantisce l'indipendenza,

Sportive Associate.

L'articolo 53 è stato introdotto in conformità ai punti 15.7.1, 15.7.2, e 15.7.3 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva.

[3] La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti richiesti per la carica di componente dei rispettivi Organi di giustizia sportiva e indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati risultati idonei;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

#### **Art. 54 - La Corte federale**

- [1] La Corte federale è un Organo collegiale composto da un Presidente, due Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed otto componenti, di cui quattro supplenti.
- [2] Le riunioni della Corte federale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componente. Alle riunioni della Corte federale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., il rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio federale.
- [3] La Corte federale è l'Organo competente ad interpretare lo Statuto ed i Regolamenti vigenti nell'ambito della Federazione.
- [4] La Corte federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:
  - a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
  - b) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;
- [5] La Corte federale è competente a dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione tra gli

#### **Art.46 precedente stesura.**

Organi federali, su richiesta del Presidente federale.

- [6] La Corte federale è competente ad esaminare e concedere la riabilitazione ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto.
- [7] Oltre a deliberare sui ricorsi presentati dalle Affiliate, la Corte federale esprime parere su eventuali questioni sottoposte d'ufficio dal Presidente federale o dal Segretario Generale.
- [8] Eventuali istanze per Regolamento di competenza devono essere proposte all'Organo federale che ha all'esame la materia, il quale le sottometterà alla Corte federale quando non risultino manifestamente infondate.
- [9] Fatto salvo il precedente art.53, le deliberazioni della Corte federale, nelle materie ad essa attribuite, non sono appellabili e vincolano gli Organi federali, le Affiliate e i tesserati.
- [10] Le deliberazioni della Corte federale devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
- [11] In caso di dimissioni o impedimento definitivo, eventuali sostituti sono nominati dal Consiglio federale.

**Art. 55 - La Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.)**

- [1] La Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.) è Organo che delibera in composizione collegiale o monocratica. La Commissione Giudicante Nazionale è composta da un Presidente, tre Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed undici componenti, di cui sette supplenti.
- [2] Quando la C.G.N. delibera in composizione Collegiale, le riunioni sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componente. Alle riunioni della C.G.N. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., il rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio federale.  
La C.G.N. quale Organo monocratico è composta da un membro scelto a rotazione tra i componenti.
- [3] Le riunioni della C.G.N., in composizione collegiale, sono valide con la presenza del

**Art.47 precedente stesura.**

I commi dell'articolo sono stati rinumerati.

Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di due componenti in occasione dello svolgimento di gare la cui omologazione debba essere effettuata *in loco*, nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia.

- [4] Le deliberazioni della C.G.N. in composizione collegiale devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
- [5] La C.G.N., in composizione collegiale, è competente ad adottare i seguenti provvedimenti, in materia disciplinare, quale Organo di primo grado:
- 1) nei confronti delle Affiliate e dei tesserati: la radiazione;
  - 2) nei confronti dei procuratori: tutti i provvedimenti disciplinari per le infrazioni al Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori e tecnici di pallacanestro, secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia.
  - 3) nei confronti dei tesserati C.I.A.: tutti i provvedimenti disciplinari per le infrazioni al Regolamento del C.I.A. ed ai Codici Comportamentali emanati annualmente dallo stesso, secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia.
- [6] La C.G.N. in composizione collegiale è, altresì, competente a deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai tesserati C.I.A. relativamente alla esclusione dalla liste di fine anno sportivo, alla retrocessione ed alla mancata promozione, secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento C.I.A.
- [7] La C.G.N. in composizione collegiale adotta, infine, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, compresi i Consiglieri federali.
- [8] La C.G.N., in composizione collegiale, è altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale.
- [9] La C.G.N., in composizione collegiale, è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai Campionati che non siano amministrati dagli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:
- a) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;
  - b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
  - c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
  - d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.
- [10] La C.G.N., in composizione collegiale, è altresì competente, in materia contenziosa, a



decidere in secondo grado i reclami di cui al precedente comma, nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo.

[11] La C.G.N., in composizione collegiale, è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.

[12] La C.G.N., in composizione collegiale, è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro:

- a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali;
- b) i provvedimenti di squalifica o inibizione, per un periodo superiore ad un anno, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali.

[13] La C.G.N., in composizione monocratica, è competente a deliberare nei casi di ricorso motivato proposto avverso il provvedimento di archiviazione della Procura federale, con le modalità indicate nel Regolamento di Giustizia.

Il componente della C.G.N. che ha deliberato sulla richiesta di archiviazione non potrà, in nessun caso, fare parte del Collegio giudicante se trattasi di materia di competenza della Commissione medesima.

**Art. 56 - Il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.)**

- [1] Il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.) è Organo monocratico, nominato dal Consiglio federale, con competenza su uno o più Campionati nazionali.
- [2] Il G.S.N. è competente:
- a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;
  - b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle Affiliate che dei tesserati, previsti dal Regolamento di Giustizia e, specificatamente, per quanto riguarda le infrazioni, con l'esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della C.G.N.;
  - c) ad adottare, in materia contenziosa, nei casi previsti dall'art.56 comma 3, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
    - 1) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;
    - 2) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
    - 3) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
    - 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.
- [3] Eventuali sostituti sono nominati dal Consiglio federale.

**Art. 57 - La Procura federale**

- [1] Il Procuratore federale, nominato dal Consiglio federale per l'intero quadriennio olimpico, è titolare delle funzioni inquirenti e requirenti dinanzi agli Organi di giustizia federale.
- [2] L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale stesso, del Procuratore federale Aggiunto e di uno o più sostituti, nominati dal Consiglio federale.
- [3] A seguito di esposto da parte di Affiliate o di tesserati o su richiesta del Presidente federale o del Segretario Generale, la Procura federale può svolgere indagini tendenti all'accertamento di irregolarità, di atti lesivi del principio della correttezza e lealtà sportiva, di violazione delle norme regolamentari, secondo quanto previsto **dal Regolamenti federali** e sempreché non abbiano già formato oggetto di giudizio da parte di altri Organi di Giustizia federali o per i quali siano previsti e scaduti termini perentori

**Art.48 precedente stesura.****Art.49 precedente stesura.**

Sono state sostituite le parole "Regolamento Esecutivo" con "Regolamenti federali" al fine di garantire l'osservanza di tutte le norme emanate dalla

di impugnativa.

- [4] La Procura federale agisce, anche d'ufficio, in piena autonomia ed ogni qualvolta venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.
- [5] Le attività di indagine della Procura federale devono concludersi entro novanta giorni dalla ricezione della "notitia criminis", salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.
- [6] La Procura federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I., se a ciò espressamente richiesta.

#### **Art. 58 - La Commissione Tesseramento**

- [1] La Commissione Tesseramento è l'Organo di giustizia di primo grado delegato dal Consiglio federale a decidere le istanze per i trasferimenti di autorità e quant'altro attribuito alla sua competenza dal Regolamento Esecutivo. La Commissione Tesseramento è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio federale. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, quest'ultimo assumerà la funzione di componente.
- [2] Le riunioni della Commissione Tesseramento sono valide con la presenza del Presidente, o del Vice Presidente e di due componenti.
- [3] Le deliberazioni della Commissione Tesseramento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

#### **Art. 59 - La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.)**

- [1] La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l'Organo di giustizia che amministra, gli arbitrati disciplinati nel Regolamento di Giustizia, giusta la clausola compromissoria prevista all'art.51 dello Statuto.
- [2] Presso la C.V.A. è istituito un elenco di esperti nell'ambito del quale effettuare la scelta degli arbitri da nominare nelle singole procedure.
- [3] Gli esperti sono scelti dalla C.V.A. e nominati dal Consiglio federale, tra coloro che facciano richiesta di essere inclusi nell'elenco e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per ricoprire la carica di componente degli Organi di Giustizia.
- [4] Inoltre la C.V.A. è competente:

Federazione.

Il comma 5 evidenziato è stato introdotto in conformità al punto 15.1.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

#### **Art.50 precedente stesura.**

La modifica al comma 1 e l'introduzione dei commi 2 e 3, evidenziati in verde, si rendono necessari al fine di garantire una struttura più snella e per una più efficace operatività.

#### **Art.54 precedente stesura**

La Commissione Vertenze Arbitrali è stata introdotta nella struttura della Federazione in qualità di Organo della Giustizia federale centrale. E' stata modificata la composizione al fine di garantire una struttura più snella e per una più efficace operatività.

- a) ad adottare i provvedimenti di ingiunzione di pagamento nei confronti di tesserati ed affiliati, di somme ad essi dovute da altri tesserati ed affiliati nei limiti ed alle condizioni stabilite nel Regolamento di Giustizia;
- b) ad attribuire efficacia esecutiva in ambito sportivo alle ingiunzioni ed ai lodi arbitrali pronunciati dai Collegi costituiti in forza dell'art.51, nei termini e condizioni stabiliti nel Regolamento di Giustizia;
- c) a pronunciarsi sulle istanze di sospensione della esecutività dei provvedimenti di ingiunzione e dei lodi arbitrali, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Regolamento di Giustizia;
- d) ad adottare ogni altro provvedimento sia ad essa attribuito nel Regolamento di Giustizia in relazione alla amministrazione degli arbitrati e delle procedure di ingiunzione.

[5] La Commissione è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da due supplenti.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di due componenti ed i provvedimenti vengono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 60 - La Commissione Giudicante Regionale**

[1] La Commissione Giudicante Regionale è l'Organo di giustizia di secondo grado avverso le decisioni del Giudice Sportivo degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali istituito presso ogni Comitato Regionale ed esercita le sue funzioni secondo le competenze fissate dal Regolamento di Giustizia. La Commissione Giudicante Regionale è composta dal Presidente e da quattro componenti, nominati dal Consiglio federale.

**Art. 61 - Il Giudice Sportivo degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali**

[1] Nell'ambito dell'Ufficio Tecnico di ciascun Comitato Regionale e Provinciale è istituito un Giudice Sportivo, Organo di giustizia monocratico, nominato dal Consiglio federale, che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di sua competenza e per le attribuzioni fissate dal Regolamento di Giustizia.

[2] Tale Organo è, altresì, competente, quale Organo di giustizia di primo grado, ad adottare tutti i provvedimenti per le infrazioni commesse dai tesserati del Minibasket alle norme

**Art.51 precedente stesura.**

**Art.52 precedente stesura.**

del Settore secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia.

Nel caso in cui le infrazioni vengano commesse da uno o più tesserati Minibasket in concorso con tesserati F.I.P. di altre categorie, la competenza, quale Organo di primo grado, è demandata alla C.G.N.

**Art. 62 - Le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari**

- [1] Le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari sono gli Organi sportivi preposti alla direzione dei tornei e di altre manifestazioni a carattere temporaneo. La composizione di detti Organi, a seconda dell'importanza del torneo o della manifestazione, può variare da un minimo di uno ad un massimo di cinque componenti.
- [2] Alle Commissioni Esecutive in campo ed ai Commissari sono attribuite funzioni di Organi di giustizia di primo grado nell'osservanza delle competenze previste dal Regolamento di Giustizia.

**Art.53 precedente stesura.**

**TITOLO III  
LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE**

**CAPO I  
LE LEGHE DI SOCIETA'**

**Art. 63 - Le Leghe di Affiliate**

- [1] La F.I.P. può riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della F.I.P., associazioni costituite fra le Affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle Affiliate che vi aderiscono.
- [2] Le Leghe devono avere Statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della F.I.P.
- [3] Possono esser costituite Leghe diverse per ogni categoria di Campionato. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea. Una Lega non può essere costituita da Affiliate appartenenti a settori differenti.
- [4] Le Leghe, in quanto Enti riconosciuti alla F.I.P., sono soggetti alla giustizia sportiva federale.
- [5] La definizione degli ambiti operativi delle Leghe e dei rapporti con la F.I.P. può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega riconosciuta e la F.I.P. in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
- [6] La F.I.P. può affidare alle Leghe l'organizzazione dei singoli Campionati nazionali, sulla base delle direttive della F.I.P., ferma restando la competenza federale per le affiliazioni, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle Affiliate aventi diritto al Campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e per le formule dei Campionati.
- [7] Le Affiliate che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti, che disputano i Campionati professionistici, formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito primario di coordinare l'attività delle Affiliate che ne fanno parte, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee programmatiche,

L'articolo è stato introdotto in conformità al punto 10 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate in cui si disciplina il principio di tutela degli interessi collettivi delle Società ed Associazioni sportive. In virtù di tale articolo sono stati abrogati gli articoli 58 e 60 della precedente stesura.

organizzative e gestionali dei propri Campionati, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale.

#### **Art. 64 – Controllo sulle Affiliate Professionistiche**

- [1] Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P., per delega e secondo le modalità e i principi approvati dal C.O.N.I.
- [2] Per i compiti di cui al comma precedente, la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di un apposito Organismo Tecnico denominato Com.Te.C.

#### **Art. 65 - Le Leghe di Affiliate Dilettanti**

- [1] Le Affiliate alla F.I.P., partecipanti ai Campionati maschili e femminili dilettantistici e strutturati con fasi a carattere nazionale, possono liberamente associarsi e richiedere il riconoscimento alla F.I.P.
- [2] Tali Affiliate formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito di coordinare l'attività delle Affiliate che ne fanno parte nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee organizzative e gestionali dei propri Campionati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale. In ogni caso gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.
- [3] La F.I.P., con apposito Regolamento, indicherà i requisiti per ottenere il riconoscimento delle Leghe ed i motivi che potranno portare alla revoca del riconoscimento di tali Leghe.

#### **Art. 66 - Controllo sulle Leghe di Affiliate e sulle Associazioni di Tesserati riconosciute**

- [1] La F.I.P. esercita il controllo sulle Leghe di Affiliate e sulle Associazioni di Tesserati riconosciute nei limiti delle modalità e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri adottati dal Consiglio federale.

### **CAPO II**

#### **Art.56 precedente stesura.**

#### **Art.57 precedente stesura.**

Rispetto la precedente stesura è stato abrogato il comma 3 poiché la norma è presente all'art.63 comma 2 nuova stesura.

#### **Art.59 precedente stesura.**

## LE ASSOCIAZIONI DI TESSERATI

### Art.67 - Associazioni di Tesserati

- [1] I tesserati con la Federazione possono liberamente riunirsi in Associazione per una migliore partecipazione alle attività federali e per l'esame e lo studio di problemi comuni.
- [2] Dette Associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi od organismi federali.
- [3] Le Associazioni di Tesserati devono avere Statuti e Regolamenti, approvati dal Consiglio federale ed operano nel rispetto delle norme C.O.N.I. e F.I.P. ed in particolare nei modi e nei limiti previsti dal Regolamento Organico federale.
- [4] Il Consiglio federale od il Presidente federale deliberano l'eventuale revoca del riconoscimento in caso di violazione dei patti interni associativi, delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti federali.

## TITOLO IV

### LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

### Art. 68 - Esercizio Finanziario

- [1] L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- [2] il bilancio di esercizio è predisposto secondo i principi contabili economico-patrimoniali, conformemente alle direttive emanate dal C.O.N.I. e rappresenta in maniera veritiera e corretta la gestione federale.
- [3] Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio della Federazione, corredati dalle relative relazioni illustrative devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- [4] Il bilancio d'esercizio annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione da parte del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le Affiliate aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito internet federale.
- [5] Ove la Federazione costituisca Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il

### Art.61 precedente stesura.

Norma presente all'art.152 del Regolamento Organico. Preso atto della importanza della norma si rende necessario elevarla di rango ed introdurla nel testo statutario.

### Art.63 precedente stesura.

Articolo emendato in conformità ai punti 11.1, 11.2 e 11.3 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.



loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato e allegato al bilancio d'esercizio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

## TITOLO V

### NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

#### **Art. 69 - Revisione e Modifiche allo Statuto**

- [1] Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- [2] Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- [3] Il Consiglio federale può indire l'Assemblea Generale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- [4] Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- [5] Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei delegati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.
- [6] Le modifiche sono approvate con i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
- [7] Le modifiche allo Statuto sono sottoposte, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria, all'esame del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi.
- [8] Le eventuali modifiche allo Statuto richieste dal C.O.N.I. o dall'autorità governativa, o le eventuali modifiche di carattere formale allo Statuto, saranno oggetto di esame e decisione del Consiglio federale senza necessità di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria.

#### **Art. 70 - Scioglimento della F.I.P.**

- [1] Lo scioglimento della Federazione Italiana Pallacanestro, quale Associazione con personalità giuridica di diritto privato, deve avvenire secondo le disposizioni indicate dal

**Art.64 precedente stesura.**

**Art.65 precedente stesura.**

Codice Civile in materia.

**Art. 71 - Norme di attuazione**

- [1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme sancite dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, deliberati dal Consiglio federale.
- [2] Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono:
- a) le direttive del C.O.N.I. per la realizzazione dei fini istituzionali;
  - b) le norme che disciplinano le Associazioni riconosciute.

**Prima norma transitoria**

- [1] I termini stabiliti all'art. 5 comma [3], fissati per avvalersi del diritto allo svincolo per scioglimento del tesseramento, entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2013.
- [2] Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per scioglimento del tesseramento, con le modalità stabilite dal Regolamento Organico, le atlete che nel corso degli anni solari 2006, 2007, 2008, 2009 compiono rispettivamente il 30° anno e successivi, il 29° anno e successivi, il 28° anno e successivi il 27° anno di età e successivi.

**Art.66 precedente stesura.**

Articolo soggetto ad eventuale emendamento a seguito dell'accoglimento delle modifica dell'art.5 proposta dalla LegA Basket Femminile.

E' stata abrogata la seconda norma transitoria.

**Norma finale**

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.